

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N. 340

Tagli boschivi fuori stagione compromettono le aree di nidificazione

Presentata dalla Consigliera regionale:

DISABATO SARAH (prima firmataria) 13/07/2020

Presentata in data 13/07/2020

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: *Tagli boschivi fuori stagione compromettono le aree di nidificazione*

Visto:

- la determinazione regionale n.143 del 14 aprile 2020, che ha posticipato le date di chiusura dei tagli per le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti, su tutto il territorio regionale, di cui all'art. 18, comma 1 del Regolamento forestale, modificando così il termine delle epoche di intervento fino a 600 metri s.l.m. entro il 30 aprile, tra i 600 e 1.000 metri s.l.m. fino il 15 maggio, oltre i 1.000 metri s.l.m. entro il 15 giugno.
- L'art.3 della L.r. 4/2009, che reca: "*[...] per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione*";

Premesso che:

- sono assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, oltre che le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- i boschi rappresentano una componente essenziale dell'ambiente visti i ruoli che rivestono, tra i quali la protezione del suolo e delle acque, serbatoio di CO₂, conservazione della biodiversità ecc.;

- le funzioni dei boschi, potenzialmente svolte in contemporanea, seppur in misura e con efficacia differente a seconda del contesto ambientale e socio-economico, sono: naturalistica, ambientale, protettiva, turistico-ricreativa e produttiva;
- la biodiversità forestale, da tutelare e salvaguardare, considera non solo la varietà di specie arboree in bosco, ma l'insieme delle specie animali e vegetali presenti e le condizioni ecologiche che ne determinano la presenza;
- un maggiore livello di biodiversità rende il bosco più "attrezzato" rispetto alle alterazioni provenienti dall'ambiente esterno e fornisce una maggiore varietà di servizi utili all'uomo e alle altre specie animali e vegetali;
- la diminuzione o la perdita di biodiversità ha molteplici rischi: un rischio ecologico, un rischio economico e un rischio culturale.

Considerato che:

- la L.r. 4/2009 stabilisce che per effettuare tagli boschivi sul territorio regionale devono essere rispettate precise procedure per la realizzazione degli interventi, vietando, salvo specifica autorizzazione, gli interventi finalizzati a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale;
- per i boschi cedui e per i boschi a governo misto, oltre che nei robinieti e castagneti, è necessario rispettare determinati periodi di taglio quali fino a 600 metri s.l.m: dal 1° ottobre al 15 aprile, fra 600 e 1.000 metri s.l.m: dal 15 settembre al 30 aprile, oltre i 1.000 metri s.l.m: dal 1° settembre al 31 maggio.
- la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, prevede azioni specifiche per la biodiversità, compresa la protezione degli uccelli e dei loro habitat;
- la direttiva n. 2009/147/CE, prevede, all'art. 5, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 comporta tra le altre cose, in favore di "tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri" (art. 1 della c.d. direttiva uccelli), il divieto di: distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi, oltre che di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza

quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

- durante il periodo dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo della medesima, in un'ottica di rispetto dell'ambiente;
- qualsiasi intervento di potatura della vegetazione, seppur necessario per la salute degli alberi, andrebbe effettuato con le cautele idonee alla salvaguardia delle specie nidificanti eventualmente presenti, in modo tale da evitare di arrecare loro disturbo nel periodo di riproduzione;
- da aprile a luglio alberi e arbusti ospitano numerosi uccelli intenti a nidificare e ad allevare la prole.

INTERROGA

quale sia la ragione per cui si è deciso di prorogare il periodo di taglio dei boschi pur sapendo che questa attività, nel periodo aprile-luglio, è vietata dal punto di vista normativo durante il periodo di nidificazione.